CAMERA DEI DEPUTATI N. 1662

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ARMANI, BIASUTTI, TOROS

Presentata il 21 ottobre 1959

Modifica dell'articolo 7 del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La provincia di Udine è una delle zone più depresse dell'Italia settentrionale. Il reddito medio *pro capite* è notevolmente inferiore a quello nazionale : il territorio della provincia è costituito in buona parte da zone di montagna e di collina, prive di industria e con modeste risorse agricole, insufficenti ai bisogni delle popolazioni che trovano rimedio nella ormai tradizionale emigrazione, stagionale o stabile, europea o transoceanica.

La zona di pianura presenta una striscia superiore asciutta, dove elemento fondamentale per l'attività agricola è l'irrigazione; una striscia intermedia di abbondantissime risorgenze, bisognosa di imponenti opere di regolazione e di bonifica; infine una striscia inferiore di terreni già soggetti alle quote delle alte maree, ora difesi da adeguate arginature e costituenti alcuni comprensori di bonifica a scolo meccanico, dove l'agricoltura è ben pregredita ed il programma di bonifica e di trasformazione fondiaria risulta in gran parte attuato.

È questa zona di pianura, e specialmente la striscia inferiore, che solleva un po' la media provinciale del reddito *pro capite*, che si mantiene tuttavia – come s'è detto – notevolmente inferiore a quello nazionale.

A risollevare l'economia della provincia occorre far perno sul settore agricolo: infatti ogni tentativo di dare un consistente incremento alle attività industriali ha sempre trovato e trova tuttora notevoli ostacoli.

Il capitale non è attratto, anzi è tenuto lontano da investimenti industriali in una zona di confine, che ha sostenuto ripetute invasioni con la distruzione pressoché totale di molti impianti e con la perdita di imponenti complessi a seguito di dolorose rettifiche del confine nazionale.

Di tale complesso di inferiorità nel settore industriale si è reso consapevole lo Stato, il quale ha disposto un finanziamento straordinario settennale per opere di bonifica ed irrigazione in Friuli per lire 12.500.000.000. Devesi, però, far presente che i redditi agricoli, già eccessivamente ridotti per le caratteristiche peculiari della zona, hanno fortemente risentito anche della ben nota crisi che ha colpito l'intero settore agricolo nazionale, sicché sono assolutamente insufficenti a sopportare l'onere attuale delle opere fondiarie pubbliche e private e delle migliorie agrarie. Queste ultime, che sono in sostanza le più vantaggiose come quelle che, completando la sistemazione dei terreni, li portano a dare il massimo reddito, potranno essere attuate solo a condizione che i proprietari vengano ulteriormente alleggeriti dall'onere per le spese pubbliche.

Da ciò deriva la presente proposta di legge, che tende a ridurre la percentuale di spesa delle opere pubbliche a carico dei privati, elevando quella a carico dello Stato dal 75 per cento all'87,50 per cento. Tale

variazione non porterà alcun aggravio finanziario allo Stato, in quanto verrà attuata con un sacrificio - del resto modesto - della quantità globale delle opere da eseguirsi, fermo restando lo stanziamento già assentito in lire 12.500.000.000.

Si rileva, infine, che tale provvedimento non farà che uniformare il trattamento della provincia di Udine con quello delle provincie di Gorizia e di Trieste, eliminando una situazione di inferiorità nella zona più depressa della regione Friuli-Venezia Giulia.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 7 del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è sostituito dal seguente:

« La spesa delle altre opere di competenza statale è sostenuta dallo Stato per il 75 per cento nell'Italia settentrionale e centrale, escluso il Friuli-Venezia Giulia, la Maremma Toscana ed il Lazio, e per l'87,50 per cento in queste e nelle altre regioni ».